NORME SULL'ORGANIZZAZIONE E SUL PERSONALE DEL SETTORE SANITARIO

Art. 3

Corsi di formazione specifica in medicina generale

I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attivita' libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi.

Versione in vigore dal 23 gennaio 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario
Estremi	Legge 29 dicembre 2000, n. 401
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sull-organizzazione-e-sul-personale-del-settore-sanitario/art-3-corsi-di-formazione-specifica-in-medicina-generale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it